

L'INTERPRETAZIONE

1362 – 1371 cc

- Oggi è pacifica la cogenza di tali regole: se il giudice non le applica, ciò è motivo di ricorso per Cassazione; l'esito dell'operazione ermeneutica è invece questione di fatto, pertanto impugnabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
- l'art.1362 esso impone all'interprete di ricostruire la comune volontà delle parti non limitandosi al significato letterale delle parole.
- ciò vale a dire che ove una intenzione comune esista, essa prevale sul valore oggettivo della dichiarazione.
- Ciò non trova applicazione laddove una volontà comune manchi, cioè nel caso in cui le parti, pur avendo espresso manifestazioni coerenti, abbiano assegnato alla fattispecie significati eterogenei.
- In tali casi l'interprete dovrà, al contrario, attenersi quanto più possibile al significato della dichiarazione, escludendo cioè ogni indice relativo ad uno solo dei contraenti.

- la prima cosa che l'interprete deve fare è ricostruire un significato 'comune' della dichiarazione, cioè quello che pare essere il significato comunemente (statisticamente) attribuito alle parole
- quando si intende allontanarsi da tale significato comune, si suole dire che le parti hanno inteso utilizzare 'un linguaggio loro proprio
- Si tenga conto, in fine, che il contratto in sede processuale va considerato un 'unicum' nel senso che ove una parte fonda le proprie ragioni su una determinata clausola, ma il giudice fonda la decisione su un'altra clausola, non si ha un fenomeno di ultrapetizione
- priorità e sussidiarietà: come detto la prima fase dell'attività ermeneutica è la ricostruzione del significato obiettivo del testo; se tale prima operazione ha consentito di ricostruire, a giudizio dell'interprete, la comune volontà delle parti allora può fermarsi a tal punto; in caso contrario dovrà far ricorso ai mezzi ermeneutici previsti dal Capo V, fintantoché non riterrà di aver ricostruito tale comune volontà.

- ove una prima fase dell'attività interpretativa abbia dato risultati soddisfacenti in ordine alla ricostruzione della volontà comune, non sarà necessario procedere per fasi ulteriori.
- Secondo Sacco ciò va inteso nel senso che il testo può essere messo in discussione ove non sia chiaro oppure, alternativamente, nel caso in cui sia chiaro ma vi siano elementi extratestuali che la fanno ritenere oscura.
- mezzi di interpretazione soggettivi (volti a ricostruire la volontà delle parti in concreto) cioè quelli di cui agli attuali artt. da 1362.2 a 1365, e oggettivi (volti a ricostruirla in astratto: significato oggettivo della dichiarazione), cioè quelli da 1367 a 1371. Il 1366 è una norma di raccordo
- favor debitoris nelle due regole:
 - i) dell'interpretazione contro il predisponente nei contratti 'standard' o conclusi per moduli e formulari (1370);
 - ii) dell'interpretazione a favore di chi si è obbligato gratuitamente (1371 prima parte).

- Quando si deve interpretare un contratto si applicano prima i criteri soggettivi, poi quelli oggettivi.
- Anzitutto quindi si applicano i criteri soggettivi (senza un ordine prestabilito);
- se questi non hanno consentito di ricostruire la ‘comune volontà’ si passa ai criteri oggettivi:
- in primis (i) quello della conservazione;
- subito dopo (ii) si colloca quella dell'interpretazione nel senso che pare conforme alla natura del contratto delle espressioni con più significati;
- dopodiché quello dell'interpretazione a sfavore dell'autore della clausola (favor debitoris ‘1’);
- poi il riferimento agli usi normativi;
- infine le regole finali (favor debitoris ‘2’: obbligato unilaterale; equo contemperamento degli interessi nel c.sinallagmatico)

- art 1362.1 à presuppone che ci sia stata una comune intenzione delle parti. MA può accadere che non esiste un intento del proponente coincidente con quello dell'accettante, perché le parti possono aver assegnato alla fattispecie contrattuale significati diversi. Nei casi più gravi di eterogeneità questo articolo NON è applicabile. L'unico rimedio resta l'annullamento per errore quando sussistano i presupposti.
- Art 1362.2 quale comportamento delle parti è rilevante? NON è rilevante il comportamento individuale, è rilevante il comportamento bilaterale perché solo da esso si potrà desumere la volontà delle parti sul valore del testo. Il comportamento di una sola parte è rilevante SOLO quando sia contrario agli interessi da esso derivanti perché si presume che il contraente tenga una condotta contraria al proprio interesse solo quando si sente legalmente obbligato a ciò.
- Art 1363 definisce il principio della totalità: le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre. Rilevante è anche il comportamento complessivo delle parti: - Si tiene conto delle trattative - Si tiene conto di ciò che le parti usavano praticare nei rapporti precedenti reciproci - Si tiene conto di circostanze - Si tiene conto del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto e all'esecuzione del contratto.
- Art 1364: le espressioni usate dalle parti si intendono riferite solo agli oggetti previsti nel contratto.
- art 1365: il caso espresso exempli causa NON fa presumere l'esclusione dei fatti non espressi.
- Art 1366: l'interpretazione deve essere fatta secondo buona fede. Per buona fede si intende rispetto alla comune volontà delle parti. Questo articolo è più specifico rispetto all'art 1362.1 perché ha adottato 2 principi estranei all'art 1362: il principio dell'affidamento E la rilevanza della presupposizione.
- Art 1367: enuncia il principio di conservazione del contratto secondo cui contratto e clausole, nel dubbio, vanno interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto.

- art 1368: le clausole si interpretano in conformità agli usi locali. Qui si fa riferimento agli usi interpretativi che si distinguono dagli usi normativi che sono fonti del diritto, perché sono solo elementi utili all'accertamento di un fatto (la volontà contrattuale)
- art 1369: le espressioni polisense si interpretano nel modo più conveniente alla natura del contratto.
- Art 1370: in presenza di condizioni generali di contratto, moduli o formulari si addossa all'autore della clausola l'onere di prevenire ogni ambiguità sul significato del contratto.
- Art 1371: qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso

L'INTEGRAZIONE

1374 cc:

"Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità"

1375 cc:

"Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede"

1339 cc:

"Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti"

1340 cc:

"Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti"

- gli articoli 1374, 1375, 1339, 1340 sono definiti come le fonti di integrazione legale del contratto
- La causa che giustifica la loro esistenza à deriva dalla considerazione che gli effetti del contratto non si identificano necessariamente con il voluto contrattuale delle parti.
- Articolo 1374: La legge di cui parla l'articolo è soltanto la legge formale? NO, può essere ogni atto diverso dalla legge cui faccia rinvio la legge formale.
- 1340: Le clausole d'uso sono quelle che normalmente si appongono ai contratti di un certo tipo E sono vincolanti anche per i contraenti ignari.
- Il limite dell'operatività delle clausole di uso è una clausola espressa in senso negativo o la dimostrazione da parte di uno dei contraenti che si tratta di una clausola di stile, priva quindi di un reale contenuto precettivo.
- L'accertamento se la clausola è d'uso O di stile à è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito.

- Affrontiamo e risolviamo il problema dell'equità e della correttezza menzionate negli articoli 1374, 1375, 1175.
- Si tratta di norme che autorizzano il giudice ad esprimere un giudizio in base a criteri deontologici tratti dalle sue proprie convinzioni.
- Vediamo i casi concreti in cui la giurisprudenza è ricorsa al giudizio di equità:
 - a) I casi in cui una parte rifiuti - di rimuovere un ostacolo di per sé insignificante, che però impedisce alla controparte il godimento della prestazione o - di rimuovere un ostacolo analogo che impedisce l'adempimento della controprestazione.
 - b) Casi in cui un soggetto rifiuti la cooperazione necessaria per ridurre il danno che la controparte subisce in conseguenza di un proprio sbaglio.
 - c) Casi in cui un soggetto ometta di dare avviso di un fatto rilevante.

- Quindi, secondo l'articolo 1339, se l'accordo su alcuni punti manca o è incompleto, esso è colmato dalla legge.

- Quale sorte fa la clausola difforme?

- SACCO Dice che la clausola difforme è nulla e viene rimpiazzata dalla clausola imposta,

- secondo altri non c'è la nullità della clausola, MA la sua conversione.

Entrambe le interpretazioni sembrano corrette

- Può un contraente chiedere l'annullamento del contratto per errore dell'oggetto o errore di diritto quando ha concluso il contratto ignorando le norme legali?

- SACCO Dice che gli effetti legali si producono SOLO se le parti, conoscendoli, abbiano voluto assoggettarsi o eluderle. Se non li conoscevano possono chiedere l'annullamento!

- Le parti possono pattuire che, nel caso in cui quanto abbiano pattuito sia sostituito di diritto, il contratto è inefficace? SACCO dice di SI'

- artt 1374-1339 Parlano di legge formale che può rinviare a un atto amministrativo o a un negozio privato.
- Articolo 1374 Parla di usi - Comportamenti generali tenuti spontaneamente da un gruppo di consociati in un certo periodo storico. Provengono da fonti che le parti considerano ovvie e implicite – usi normativi, usi giuridici.
- Articolo 1340. Parla di clausole d'uso – anche queste provenienti da fonti che le parti considerano ovvie e implicite. – usi contrattuali.
- La prassi dei contraenti NON rientra né negli usi contrattuali né negli usi normativi. Essa NON è un elemento di integrazione, al massimo può essere un elemento di interpretazione

- Regole di opinione: il legislatore concede spazio al giudice affinché colmi le lacune lasciate dalle parti facendo riferimento a criteri deontologici tratti dalle sue convinzioni.
- Articolo 1374: integrazione secondo equità.
- Articolo 1375: buona fede.
- Articolo 1175: condotta delle parti e regola di correttezza (Comportamento secondo correttezza).

QUALIFICAZIONE

1322 cc:

"Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico"

1323 cc:

"Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo"
(contratto innominato)

QUALIFICAZIONE

1322 cc:

"Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico"

1323 cc:

"Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo"
(contratto innominato)

➤ Nella pratica succede che di fronte a un contratto che non appartiene ad uno dei tipi disciplinati dalla legge, la giurisprudenza:

a) Riconduce quel contratto a un tipo contrattuale legale, perché anche un rapporto avente qualche caratteristica non conforme alla fattispecie legale può ricondursi, in base al concetto della prevalenza degli altri elementi tipici, alla disciplina propria del rapporto tipico che gli elementi prevalenti concorrono a costituire.

b) Costruisce la figura del contratto complesso che si realizza quando un contratto innominato produce effetti propri di contratti tipici diversi. Il rapporto complesso risulta dalla unificazione degli effetti di più contratti tipici considerate dal punto di vista del loro contenuto globale.

c) Costruisce la figura del contratto misto. Si tratta di un contratto che risulta dalla unificazione di clausole costituenti frammenti di più contratti tipici, e assoggetta il contratto al contratto tipico le cui componenti appaiono prevalenti.

d) Opera una tipicizzazione delle clausole in conformità a certe regole giurisprudenziali

1. Qualificazione: per qualificazione si intende l'attività del giudice rivolta a ricondurre il singolo contratto a una fattispecie legale tipica. Oppure se ciò non è possibile, a ricondurlo ad un tipo convenzionalmente creato dalla giurisprudenza (es contratto complesso, misto)
2. Il giudice, una volta operata la qualificazione, deve tenere presenti *naturalia negotii*, à cioè gli effetti che il contratto produce indipendentemente dalla volontà delle parti e che sono conseguenti ad un tipo legale di contratto, finché le parti non li abbiano espressamente esclusi.
3. Il giudice operato alla qualificazione deve tenere presente una serie di conseguenze inderogabili che dipendono dal tipo contrattuale (termini di prescrizione, forma, risolvibilità per inadempimento).

Si distinguono

- tipi legali - previsti dalla legge e
- tipi giurisprudenziali - elaborati nella pratica.

comuni. Le categorie tradizionalmente accolte dalla dottrina sono:

A) Contratti a titolo oneroso

B) Contratti a titolo gratuito

C) Contratti unilaterali – contratti con obbligazioni a carico di una parte

D) Contratti bilaterali – contratti con obbligazioni a carico di due persone

E) Contratti a prestazioni corrispettive

F) Contratti a prestazioni NON corrispettive.

G) contratti a esecuzione continuata o periodica

H) contratti a struttura associativa

Corrispettività, onerosità e bilateralità sono categorie autonome non coincidenti:

- La categoria dei contratti sinallagmatici (a prestazioni corrispettive) è più ampia di quella dei contratti bilaterali perché comprende - SIA i contratti da cui scaturiscono obbligazioni per entrambe le parti, - SIA i contratti in cui all'obbligazione di una parte si contrappone, da parte dell'altra, un trasferimento della proprietà o una consegna già effettuata.
- La categoria dei contratti a prestazioni corrispettive si contrappone a quella dei contratti a prestazioni non corrispettive. Nei contratti a prestazioni non corrispettive l'obbligazione è assunta non per ricambiare la controparte, ma per limitare la sua quantità di sacrificio. Es mandato – il mandatario si obbliga a compiere un atto per conto del mandante e questo si obbliga a rimborsargli le spese.
- Non è necessario che la presenza di un'obbligazione comporti un sacrificio questo quando dal contratto nasce SOLO un dovere restitutorio. Es comodato – dove in capo al comodatario sorge solo l'obbligo di restituire e questo non è un sacrificio.
- L'arricchimento non è necessariamente legato a una promessa di un'obbligazione. Es nella promessa unilaterale condizionata ti do 100 se ritrovi il cane à il promittente fruito del ritrovamento – arricchimento- senza che ci sia una obbligazione in capo alla controparte!
- Onerosità NON coincide con bilateralità e NON coincide con corrispettività. Allo stesso modo gratuità NON coincide necessariamente con unilateralità.

Equivocità delle categorie:

- L'espressione contratti con obbligazioni a carico di una sola parte può significare
 - Contratti da cui nascono sacrifici giuridici di una sola parte (art 1333)
 - O contratti in cui solo uno dei contraenti è obbligato, indipendentemente dal fatto che sia lui il soggetto che subisce un sacrificio (art 1468).
- L'espressione contratti a titolo gratuito può significare
 - Contratti da cui scaturisce un impoverimento di una parte (es donazione)
 - O contratti da cui deriva un arricchimento del destinatario dell'atto (es mandato, deposito)
- L'espressione contratti sinallagmatici può significare
 - Contratti con due prestazioni reciproche non ancora eseguite (art 1406)
 - O un'obbligazione contro un sacrificio diverso.

CONTRATTI PLURILATERALI

Art 1420 definisce i contratti plurilaterali come contratti con più di 2 parti in cui la prestazione di ogni parte è diretta al raggiungimento di uno scopo comune (es società e associazione).

MANCA quindi un conflitto di interessi tra le parti

NON è un contratto plurilaterale quello stipulato tra 10 comproprietari e un acquirente.

La nullità, l'annullamento, l'impossibilità sopravvenuta di una prestazione, l'inadempimento NON comporta l'invalidità dell'intero contratto, a meno che la prestazione mancata o viziata debba considerarsi essenziale.

CONTRATTI ALEATORI

Contratto aleatorio: almeno una delle prestazioni è INCERTA o nell'an o nel quantum.

Es contratto di assicurazione, rendita vitalizia.

L'incertezza alla base del contratto aleatorio deve essere una incertezza di un vantaggio economico.

Il contratto può essere aleatorio:

- Per sua natura

- Per volontà delle parti.

Es contratti che, pur non avendo originariamente natura aleatoria, acquistano l'alea per mezzo di una clausola (es vendita ereditaria senza specificazione degli oggetti).

La conseguenza principale del carattere aleatorio è che à NON si applicano i rimedi della - rescissione e - della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

CONTRATTI COLLEGATI

Contratti collegati à due contratti ciascuno dei quali è dotato di tutti i requisiti di validità che gli sono propri, MA uno di essi perde efficacia se l'altro diviene inefficace.

MA come si applicano questi contratti?

Applichiamo l'art 1323: si applicano le norme generali anche ai contratti atipici. MA in questo caso abbiamo dei mix di contratti. Ci sono diversi criteri che possono essere applicati:

a) assorbimento: si applicano le regole relative al contratto prevalente.

b) Combinazione: si applicano le regole di entrambi i tipi

c) misto di assorbimento + combinazione

la giurisprudenza propende per l'assorbimento, MA se è inconciliabile si spacchetta il contratto e si applicano le norme di riferimento riconducibili a ciascun tipo.